



COMUNE DI ASSORO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

COPIA deliberazione della Giunta Comunale N. 45

Oggetto:

Variazione al bilancio di previsione 2020/2022, anno 2021 in esercizio provvisorio, per applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto es. 2020 – fondi vincolati , ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000

L'anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di Maggio alle ore 11:30 nella Casa Comunale, in seguito a regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
LICCIARDO ANTONIO	Sindaco	X	
TOSETTO MARIO	Vice Sindaco	X	
PANTO' ANTONINO	Assessore Anziano	X	
BERTINI GIUSEPPE	Assessore	X	
RIVERA VALERIA	Assessore		X

Presiede il Sindaco **LICCIARDO ANTONIO**

Partecipa il **Segretario Dott. ENSABELLA FILIPPO**

Il presidente, dato atto che il numero degli Amministratori è legale per la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'affare indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla L.R. 30/2000;
- vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65, in data 04/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66, in data 04/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022.;
- con deliberazione di G.M. n 103 in data 09/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022. nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
- con delibera di Consiglio Comunale n.63 in data 04/12/2020 è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio 2019;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19maggio 2020, n. 34 che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 13 gennaio 2021, con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

Visto l'art. 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021 n.41(decreto sostegni) pubblicato nella G.U. n.70/2021), il quale dispone l'ulteriore differimento del 31 marzo al 30 aprile del termine della deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

Considerato che:

- per quanto sopra esposto l'ente si trova in "esercizio provvisorio" di cui all'articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (TUEL);
- secondo il comma 7 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, *"Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi."*

Visto l'art. 187 del D. Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita:

1. *"Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'articolo 188.*
2. *.....*
3. *Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenze, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3 – quinquies.*
- 3- bis. *.....*
- 3-ter. *Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:*
 - a) *nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;*
 - b) *derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;*
 - c) *derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;*
 - d) *derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'articolo 193.**L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.*
- 3-quater. *Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di*

amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta”.

3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate”.

Visto altresì il paragrafo 8.11 del principio contabile applicato della contabilità finanziario, di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, che testualmente recita: *Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente. Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente.*

Vista le relazioni, rese ai sensi dell'art. 187 c. 3 TUEL, dal responsabile del settore I - Affari Generali e Politiche Sociali-, e dal responsabile del settore III, Ufficio tecnico e del Territorio- allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) dalle quali si evince la necessità di utilizzare una quota vincolata del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020 pari ad euro 221.224,44 al fine di realizzare attività la cui mancata attuazione determinerebbe un danno per l'Ente;

Verificato che, dalla lettura combinata degli artt. 175 comma 5 bis e 187 commi 3 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, le suddette variazioni sono di competenza della Giunta Comunale, previa acquisizione del parere dell'Organo di Revisione, così come espressamente disposto dal punto 8.11 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

Visto che ai sensi dell'art. 187, commi 3 quinquies e 3 sexies, del D. Lgs. n. 267/2000, risulta preliminarmente necessario determinare il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020, di cui al comma 3 quater dell'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 01/04/2021 avente per oggetto: *Approvazione prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto - art.*

187, comma 3 quater e quinquies, del d.lgs.267/2000, sulla base dei dati di pre-consuntivo, è stato determinato il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020, come segue:

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2020	€ 2.065.404,44
Parte accantonata:	€ 1.900.550,09
Parte vincolata:	€ 410.288,77
Parte destinata agli investimenti:	€ 14.044,61
Parte disponibile:	€ -----
TOTALE RISULTATO D'AMM. PRESUNTO	€ -259.479,03

Richiamato l'art. 1, c. 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che l'applicazione in bilancio della quota vincolata, accantonata o destinata del risultato di amministrazione, per gli enti in disavanzo, è consentita per un importo non superiore al risultato di amministrazione al lordo degli accantonamenti, dei vincoli e delle quote destinate ad investimenti risultante al 31 dicembre dell'esercizio precedente, ridotto della quota minima accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità ed al fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.64 del 04/12/2020 avente per oggetto: *Disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione 2019 - Provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 188, D.Lgs. n 267/2000*, con la quale è stato stabilito di applicare al bilancio 2020./2022., le seguenti quote del ripiano del disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2019:

- Anno 2020.: € 10.000.00;
 - Anno 2021.: € 124.128,00;
 - Anno 2022.: € 137.897.37;
- per un importo complessivo di € 272.025,37;

Dato atto che:

- nel bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2021, è prevista la copertura della quota di disavanzo di amministrazione derivante dall'ultimo consuntivo approvato (2019) pari a € 124.128,00, come stabilito con la delibera sopra menzionata;
- che il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nell'esercizio 2021 è pari a € 421.142,17;

Vista la necessità di apportare le variazioni, riportate nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, anno 2021 gestito in esercizio provvisorio, mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto - fondi vincolati dell'esercizio 2020 pari ad euro 221.224,44;

Dato atto che l'applicazione dell'avanzo vincolato di € 221.224,44 rispetta le prescrizioni previste dall'1, c. 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

Dato atto che, conseguentemente alla variazione di bilancio di cui all'allegato B risultano confermati il pareggio e gli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il parere favorevole dal Revisore Unico, reso ai sensi dell'art. 239 del TUEL 267/2000,

che si allega;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale dell'Ente;
- il Regolamento Comunale di contabilità dell'Ente;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di applicare al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, anno 2021 in esercizio provvisorio, le quote del risultato di amministrazione presunto – fondi vincolati es. 2020 determinato con deliberazione della Giunta Comunale n.30 del 10/04/2021 in euro € -259.479,03, per l'importo di euro 221.224,44;
3. di dare atto che l'applicazione dell'avanzo di cui al punto 2, rispetta i limiti previsti dall'1, c. 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
4. di approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 per l'anno 2021, gestito in esercizio provvisorio, riportate analiticamente nell'allegato B, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
5. di dare atto del permanere del pareggio e degli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni dettagliate nel presente atto.

Parere Tecnico

- il Responsabile del Settore interessato ha espresso parere FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica;

*

MUSTICA ROSALIA

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile;

*

MUSTICA ROSALIA

Letto, confermato e sottoscritto
L'Assessore anziano

Il Sindaco

Il Segretario Generale

PANTO' ANTONINO

LICCIARDO ANTONIO

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

SI CERTIFICA

che in applicazione della L. R. n. 44/1991 modificata dalle LL. RR. 23/1997 e 39/1997, la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione di copia integrale all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal giorno sino al senza esito di reclami.

In data è stata trasmessa ai Capi gruppo consiliari (art. 4 L. R. 23/1997)

Dalla residenza Comunale li

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 04/05/2021

in quanto:

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12 - c. 2° -L. R. n. 44/1991.

Dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 16 -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO